

Publicata su questo sito il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

Allegato A

**MISURE TRANSITORIE PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA
NELL'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA
DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO E
NELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003, e le ulteriori seguenti definizioni:

- **regolamento dello STOVE** è il regolamento di organizzazione e di funzionamento dello STOVE di cui all'articolo 5 del presente provvedimento;
- **riserva primaria** è la capacità produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, ed asservita a un dispositivo di regolazione automatico della singola unità di produzione, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- **riserva secondaria** è la capacità produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, ed asservita a un dispositivo di regolazione coordinata tra le diverse unità di produzione, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- **riserva terziaria** è la capacità produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, ai fini dell'incremento (riserva terziaria a salire) o del decremento (riserva terziaria a scendere) dell'immissione di energia elettrica nell'ambito del bilanciamento, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- **STOVE** è il sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II del presente provvedimento;
- **unità di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili** sono le unità di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, come identificate dalle delibere dell'Autorità 25 maggio 2001, n. 115/01, 30 ottobre 2001, n. 244/01, 20 giugno 2002, n. 119/02 e 12 febbraio 2003, n. 10/03;

- *_ -

- **deliberazione n. 27/03** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003;

- **decreto 22 novembre 2002** è il decreto del Ministro delle attività produttive del 22 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 285 del 5 dicembre 2002.
- **delibera n. 226/02** è l'Allegato A alla delibera dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento persegue gli obiettivi di:
- a) garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, con particolare riferimento all'approvvigionamento della riserva e dell'energia elettrica occorrente per il bilanciamento;
 - b) promuovere la concorrenza, la trasparenza e la non discriminazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2.3;
 - c) assicurare gradualità all'evoluzione del mercato dell'energia elettrica, tenendo conto dell'esigenza di contribuire alla ottimizzazione dell'uso delle risorse e alla formazione di un'offerta di energia elettrica concorrenziale.
- 2.2 Il presente provvedimento disciplina:
- a) l'organizzazione e il funzionamento di un sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica denominato STOVE;
 - b) le condizioni transitorie per l'approvvigionamento all'esterno dello STOVE dell'energia elettrica e della riserva secondaria e terziaria, qualora tale approvvigionamento sia necessario per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.
- 2.3 Nell'ambito dello STOVE vengono conclusi e regolati rapporti di somministrazione aventi ad oggetto l'approvvigionamento:
- a) dell'energia elettrica che la società Enel Spa, fino all'assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, destina alle cessioni per la copertura della domanda residuale del mercato vincolato determinata, come previsto al successivo articolo 10, comma 10.4;
 - b) di parte dell'energia elettrica e della riserva che il Gestore della rete utilizza per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.

Articolo 3

Periodo di operatività dello STOVE

- 3.1 Lo STOVE è operativo a decorrere dall'1 luglio 2003. Per le transazioni di cui al precedente articolo 2, lo STOVE cessa di funzionare con decorrenza dall'1 gennaio 2004 o dalla data di entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, qualora tale data fosse anteriore all'1 gennaio 2004.

Articolo 4

Criteria generali per l'organizzazione dello STOVE

- 4.1 L'Autorità:
- a) controlla che il funzionamento dello STOVE si svolga in coerenza con i criteri generali di cui al presente provvedimento;
 - b) risolve le controversie tra i partecipanti allo STOVE attraverso l'esercizio delle funzioni prescrittive e arbitrali di propria competenza.
- Condizione per il deferimento di una controversia all'Autorità è il mancato raggiungimento di un accordo presso il Comitato di cui al comma 4.3.
- 4.2 Nel rispetto dei criteri generali di cui al presente provvedimento, il Gestore della rete organizza e gestisce lo STOVE, mantenendo il segreto sulle informazioni commerciali riservate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.
- 4.3 Un Comitato tecnico consultivo assiste il Gestore della rete e svolge una funzione di supporto tecnico quale sede stabile per la consultazione dei partecipanti e per la rappresentazione della pluralità dei loro interessi, nonché per l'acquisizione di informazioni necessarie per l'operatività dello STOVE e per la formulazione di eventuali proposte di modifica del regolamento dello STOVE con primario riferimento alle esigenze di sicurezza e di operatività del sistema elettrico. Il Comitato tecnico consultivo è formato da rappresentanti degli esercenti che partecipano, obbligatoriamente o su base volontaria, allo STOVE.

Articolo 5

Regolamento dello STOVE

- 5.1 Il Gestore della rete formula ed emana, nel rispetto dei criteri generali definiti dal presente provvedimento, un regolamento recante le modalità di organizzazione e di funzionamento dello STOVE almeno con riferimento alle seguenti materie:
- a) modalità di ammissione allo STOVE su richiesta dei produttori;
 - b) modalità di funzionamento dello STOVE;
 - c) modalità di regolazione dei rapporti commerciali di cui al successivo articolo 10;
 - d) modalità di costituzione, organizzazione e convocazione del Comitato tecnico consultivo di cui al precedente comma 4.3;
 - e) modalità di trattamento delle informazioni nell'ambito dello STOVE.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO STOVE

Articolo 6

Partecipanti allo STOVE

- 6.1 Sono tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari delle unità di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili, limitatamente a dette unità, purché siano rispettate le condizioni di cui al successivo comma 6.2.
- 6.2 Possono essere ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unità di produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle medesime unità, siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e terziaria, secondo le modalità definite dal Gestore della rete. Al fine del collocamento nello STOVE della produzione di una o più unità di produzione nella disponibilità del singolo produttore, dette unità devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici:
- a) disporre di potenza nominale superiore o uguale a 10 MVA;
 - b) essere dotate dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo del Gestore della rete;
 - c) essere connesse a reti con obbligo di connessione di terzi interconnesse, anche indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale.
- 6.3 I produttori possono essere ammessi a partecipare allo STOVE a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di ammissione se presentata entro il giorno 15 (quindici) del mese. Il produttore ammesso ha facoltà di recesso con decorrenza dal mese successivo, a condizione della presentazione di apposita comunicazione scritta entro il giorno 15 (quindici) del mese corrente.
- 6.4 La violazione, da parte di un produttore ammesso ai sensi del comma 6.2, delle disposizioni concernenti lo STOVE di cui al presente provvedimento o del regolamento dello STOVE può dar luogo alla risoluzione di diritto all'ammissione allo STOVE.

Articolo 7

Obblighi dei partecipanti allo STOVE

- 7.1 I produttori che partecipano allo STOVE hanno l'obbligo di:
- a) offrire nello STOVE tutta la potenza disponibile delle unità di produzione termoelettriche partecipanti allo STOVE, al netto dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 7.6;
 - b) rispettare i programmi di immissione risultanti dall'applicazione dell'articolo 8;
 - c) rispettare i limiti di esercizio delle unità di produzione geotermoelettriche e idroelettriche indicati dal Gestore della rete ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.
- 7.2 Per le unità di produzione partecipanti allo STOVE non sono consentite né le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, né le cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora l'energia elettrica sia destinata al mercato vincolato.

- 7.3 Il Gestore della rete, nell'indicare i limiti di esercizio di cui al comma 7.1, lettera c), tiene conto dei limiti stabiliti dalle autorità competenti e comunicati dai produttori al medesimo Gestore della rete, sotto la loro responsabilità.
- 7.4 Ciascun produttore nello STOVE è tenuto a dichiarare, per ciascuna unità di produzione termoelettrica, i seguenti parametri che determinano la relativa offerta di vendita dell'energia elettrica:
- a) tipologia dell'unità di produzione;
 - b) potenza nominale dell'unità di produzione;
 - c) potenza disponibile dell'unità di produzione;
 - d) *mix* di combustibili utilizzati;
 - e) curva di consumo specifico;
 - f) costi unitari dei combustibili franco centrale espressi in termini percentuali rispetto al parametro *standard* Vt, costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97.
- 7.5 Le offerte di vendita di cui al comma 7.4 vengono formulate nel rispetto delle condizioni definite dal regolamento dello STOVE e hanno periodo di validità coerente con il periodo di riferimento della programmazione delle unità di produzione definito nel medesimo regolamento.
- 7.6 Al fine della determinazione del fabbisogno energetico dello STOVE i titolari di unità di produzione che partecipano allo STOVE comunicano, secondo le modalità definite nel regolamento dello STOVE, al Gestore della rete i programmi di immissione per la produzione di energia elettrica per le destinazioni diverse dallo STOVE.

Articolo 8

Funzioni regolamentate erogate nello STOVE

- 8.1 Nell'ambito dello STOVE sono organizzate e erogate dal Gestore della rete, a supporto dell'esecuzione dei rapporti commerciali di cui all'articolo 10, le funzioni di seguito indicate:
- a) previsione del fabbisogno orario di energia elettrica del sistema elettrico nazionale, ivi incluso il prelievo degli impianti di pompaggio dei produttori che partecipano allo STOVE;
 - b) acquisizione delle offerte di vendita presentate dai partecipanti;
 - c) ordinamento delle offerte di cui alla precedente lettera b), ai fini della compilazione di un ordine di merito delle medesime;
 - d) determinazione dei programmi di immissione di ciascuna unità di produzione, nel rispetto dei vincoli di rete e delle esigenze di riserva definite dal Gestore della rete;
 - e) imputazione delle partite fisiche immesse in rete al singolo rapporto di somministrazione di cui al successivo articolo 10 ai fini della regolazione delle partite economiche.
- 8.2 Il Gestore della rete determina la previsione del fabbisogno orario di energia elettrica da coprire attraverso lo STOVE sottraendo dalla previsione di cui al comma 8.1, lettera a):
- a) i programmi netti di importazione ed esportazione;

- b) i programmi di immissione delle unità di produzione di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) i programmi di immissione delle unità di produzione che non partecipano allo STOVE corrispondenti alle immissioni di energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - d) i programmi di immissione di energia elettrica comunicati dai produttori che partecipano allo STOVE ai sensi dell'articolo 7, comma 7.6;
 - e) i programmi di immissione delle unità di produzione che non partecipano allo STOVE comunicati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 27/03.
- 8.3 Ai fini della copertura del fabbisogno energetico dello STOVE:
- a) la programmazione delle unità di produzione idroelettriche, ivi incluse le unità di pompaggio, è effettuata dai produttori nel rispetto dei vincoli specificati dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, lettera c);
 - b) la programmazione delle unità di produzione geotermoelettriche è effettuata dai produttori nel rispetto dei vincoli specificati dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, lettera c);
 - c) la programmazione delle unità di produzione termoelettriche è effettuata attraverso la selezione delle medesime unità, utilizzando l'ordine di merito di cui al comma 8.1, lettera c), con gli obiettivi di ottimizzare l'uso complessivo delle risorse e di garantire la non discriminazione tra produttori.
- 8.4 Al fine del mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete si approvvigiona di energia elettrica per il bilanciamento, anche in tempo reale, modificando le immissioni di energia elettrica delle unità di produzione partecipanti allo STOVE.

Articolo 9

Flussi informativi

- 9.1 Il Gestore della rete:
- a) trasmette all'Autorità copia dei contratti di adesione dei partecipanti allo STOVE;
 - b) rende accessibili all'Autorità, anche attraverso supporti informatici, le informazioni e i dati relativi allo svolgimento ed all'esito dello STOVE;
 - c) trasmette, con cadenza mensile, all'Autorità una relazione sul funzionamento e sugli esiti dello svolgimento dello STOVE;
 - d) registra e archivia le offerte di vendita di cui all'articolo 7, comma 7.4, e gli altri elementi rilevanti ai fini della determinazione dei programmi di immissione delle unità di produzione che partecipano allo STOVE.
- 9.2 Il Gestore della rete pubblica, con cadenza mensile, almeno le seguenti informazioni:
- a) articolazione delle macro-aree geografiche utilizzata per la rappresentazione del sistema elettrico nello STOVE;
 - b) valore massimo delle capacità di trasporto tra le macro-aree geografiche;
 - c) tipologia delle unità di produzione partecipanti allo STOVE e la relativa potenza disponibile aggregando tale dato per grandi tipologie di impianto e per macro-area geografica;

- d) unità di produzione candidate a prestare la riserva secondaria e terziaria;
- e) previsioni di fabbisogno orario di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale di medio e breve termine suddivisa per macro-area;
- f) quantità di riserva da approvvigionare suddivisa per macro-area.

9.3 Il Gestore della rete pubblica un rapporto mensile sull'attività dello STOVE.

Articolo 10

Disciplina dei rapporti commerciali

- 10.1 I rapporti commerciali di somministrazione dell'energia elettrica gestiti attraverso lo STOVE hanno scadenza coincidente con il periodo di operatività dello STOVE come previsto nel precedente articolo 3.
- 10.2 Al contratto di somministrazione tra ciascun produttore partecipante allo STOVE e la società Enel Spa è imputata una quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 10.13. Al contratto di somministrazione tra ciascun produttore e il Gestore della rete è imputata una quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 10.15. La regolazione delle connesse partite economiche è effettuata in applicazione dei criteri di seguito precisati.
- 10.3 Il Gestore della rete determina, al termine di ciascun mese, la domanda residuale del mercato vincolato approvvigionata dalla società Enel Spa nello STOVE, di cui al successivo comma 10.4, e l'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento, di cui al successivo comma 10.6.
- 10.4 La domanda residuale del mercato vincolato approvvigionata dalla società Enel Spa nello STOVE è, in ciascuna fascia oraria, pari alla differenza tra l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato o ad usi propri che le imprese distributrici acquistano dalla società Enel Spa, di cui al comma 10.5, e:
- a) l'energia elettrica importata e destinata al mercato vincolato ai sensi della deliberazione n. 226/02;
 - b) l'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 non collocata tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'industria 22 novembre 2002 e ceduta dal Gestore della rete al mercato vincolato.
- 10.5 L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato o a usi propri che ciascuna impresa distributrice acquista dalla società Enel Spa è ottenuta dalla differenza tra l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dall'impresa distributrice, calcolata ai sensi dell'articolo 27 del Testo integrato, e l'energia elettrica che le imprese distributrici hanno prodotto in proprio o acquistato direttamente da imprese produttrici facenti parte del medesimo gruppo societario, ai sensi del comma 25.1 del Testo integrato.
- 10.6 L'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascuna fascia oraria, alla differenza tra l'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione partecipanti allo STOVE e:

- a) la domanda residuale del mercato vincolato approvvigionata dalla società Enel Spa nello STOVE, di cui al precedente comma 10.4;
 - b) l'energia elettrica immessa in rete dalle unità che partecipano allo STOVE e destinata ad alimentare gli impianti di pompaggio dei produttori che partecipano allo STOVE;
 - c) l'energia elettrica imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5, della deliberazione n. 27/03 dalle unità di produzione che partecipano allo STOVE.
- 10.7 Le imprese distributrici comunicano al Gestore della rete, secondo i tempi e le modalità dal medesimo definite:
- a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dall'impresa distributtrice, calcolata ai sensi dell'articolo 27 del Testo integrato;
 - b) l'energia elettrica che le imprese distributrici hanno prodotto in proprio o acquistato direttamente da imprese produttrici facenti parte del medesimo gruppo societario, ai sensi del comma 25.1 del Testo integrato, suddivisa per unità di produzione;
 - c) ogni altro dato o informazione richiesta dal Gestore della rete e rilevante ai fini della determinazione di cui al precedente comma 10.4.
- 10.8 Il Gestore della rete verifica che l'ammontare di energia elettrica comunicato dalle imprese distributrici ai sensi del comma 10.7, lettera b), sia coerente con le quantità di energia elettrica comunicate al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 4, comma 4.10, della deliberazione n. 27/03.
- 10.9 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore è determinata secondo le modalità di calcolo previste dall'articolo 10, comma 10.1, della deliberazione n. 27/03.
- 10.10 L'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di immissione relativo ad unità di produzione di piccola e media taglia dotata di misuratore integratore è determinata secondo le modalità di calcolo previste dall'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 27/03.
- 10.11 L'energia elettrica destinata allo STOVE da ciascun produttore è pari all'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione nella sua disponibilità partecipanti allo STOVE, al netto dell'energia elettrica:
- a) destinata ad alimentare i propri impianti di pompaggio;
 - b) immessa in rete da tali unità di produzione e imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5, della deliberazione n. 27/03.
- 10.12 La società Enel Spa riconosce, al termine di ciascun mese, a ciascun produttore partecipante allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 26 del Testo integrato applicato all'energia elettrica immessa in rete dal medesimo produttore e destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato, determinata ai sensi del comma 10.13.
- 10.13 L'energia elettrica immessa in rete da ciascun produttore e destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato si ottiene moltiplicando la

domanda residuale del mercato vincolato di cui al precedente comma 10.4, approvvigionata dalla società Enel Spa in quel mese, per la quota di energia elettrica destinata allo STOVE dal medesimo produttore. Tale quota è pari al rapporto tra l'energia elettrica destinata allo STOVE dal produttore ai sensi del precedente comma 10.11 e il totale dell'energia elettrica destinata allo STOVE dall'insieme dei produttori.

- 10.14 Il Gestore della rete riconosce, al termine di ciascun trimestre, a ciascun produttore ammesso allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 26 del Testo integrato applicato all'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento, determinata ai sensi del successivo comma 10.15.
- 10.15 L'energia elettrica immessa in rete da ciascun produttore e approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento si ottiene come differenza tra l'energia elettrica immessa dal produttore e destinata allo STOVE ai sensi del precedente comma 10.11 e l'energia elettrica destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato dal medesimo produttore ai sensi del precedente comma 10.13.

Articolo 11

Approvvigionamento e remunerazione della riserva secondaria e terziaria approvvigionate nello STOVE

- 11.1 Il Gestore della rete riconosce ai produttori, al termine di ciascun trimestre, un corrispettivo per la remunerazione della capacità produttiva messa a disposizione ai fini della riserva secondaria, della riserva terziaria a salire nelle ore corrispondenti alle fasce orarie F1, F2 e F3 e della riserva terziaria a scendere nelle ore corrispondenti alla fascia oraria F4.
- 11.2 La capacità di produzione messa a disposizione, secondo le modalità definite dal Gestore della rete, ai fini della riserva secondaria e terziaria a salire è pari, per i produttori che partecipano allo STOVE:
- a) alla differenza tra la potenza massima erogabile da ciascuna unità di produzione in servizio, compatibilmente con i vincoli di rete e con i limiti di esercizio ammissibili per i serbatoi e i bacini di invaso, e il programma di immissione della medesima unità;
 - b) alla capacità produttiva delle unità di produzione fuori servizio resa disponibile al Gestore della rete ai fini del mantenimento dell'equilibrio tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica.
- 11.3 La capacità di produzione messa a disposizione ai fini della riserva secondaria e terziaria a scendere è pari, per i produttori che partecipano allo STOVE, alla differenza tra il programma di immissione di ciascuna unità di produzione e la potenza minima erogabile dalla medesima unità compatibilmente con i vincoli di rete e con i limiti di esercizio ammissibili per i serbatoi e i bacini di invaso.
- 11.4 Qualora un'unità di produzione non rispetti il programma di immissione, ovvero un ordine di bilanciamento impartito dal Gestore della rete, la capacità di

produzione messa a disposizione del Gestore della rete ai fini della riserva è posta pari a zero per l'intera giornata nella quale il mancato adempimento si è verificato.

- 11.5 Il corrispettivo unitario da riconoscere ai produttori che forniscono la riserva secondaria e terziaria è determinato come rapporto tra il gettito disponibile di cui al successivo comma 11.6 e la capacità produttiva complessivamente messa a disposizione del Gestore della rete, ivi inclusa la capacità di cui al successivo articolo 12, comma 2, ai fini della riserva a salire e a scendere.
- 11.6 Il gettito disponibile è pari al gettito complessivo delle componenti tariffarie *rf*, *bf* e *bh*, nonché dell'eventuale saldo netto positivo relativo alla regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica, al netto della parte di gettito utilizzata dal Gestore della rete per la remunerazione dell'energia elettrica:
- a) approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento;
 - b) immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento da produttori che non partecipano allo STOVE.

TITOLO III

APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO ALL'ESTERNO DELLO STOVE

Articolo 12

Approvvigionamento e remunerazione della riserva secondaria e terziaria approvvigionate all'esterno dello STOVE

- 12.1 Qualora le risorse per la riserva secondaria e terziaria approvvigionate nello STOVE non fossero adeguate alla predisposizione dei margini di riserva definiti dal Gestore della rete, il medesimo si approvvigiona di detta riserva modificando i programmi di immissione delle unità di produzione in servizio che non partecipano allo STOVE, ovvero servendosi della capacità produttiva di unità di produzione fuori servizio, secondo le modalità definite dal medesimo Gestore della rete.
- 12.2 Ai fini della remunerazione della capacità produttiva di cui al comma 12.1 si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 11, commi 11.1, 11.4 e 11.5.

Articolo 13

Approvvigionamento e remunerazione delle risorse per il bilanciamento approvvigionate all'esterno dello STOVE

- 13.1 Qualora le risorse approvvigionate nello STOVE non fossero sufficienti alla copertura del fabbisogno energetico da coprire attraverso lo STOVE, il Gestore della rete provvede a modificare i programmi di immissione dei produttori che non partecipano allo STOVE.

- 13.2 Qualora le risorse approvvigionate nello STOVE non fossero sufficienti, nel tempo reale, al mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete provvede a modificare le immissioni di energia elettrica delle unità di produzione che non partecipano allo STOVE.
- 13.3 Il Gestore della rete riconosce ai produttori un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 26 del Testo integrato applicato all'energia elettrica immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento.

TITOLO IV MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL TESTO INTEGRATO

Articolo 14

Modificazione dei corrispettivi per il servizio per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato

- 14.1 All'articolo 1, comma 1.1, del Testo integrato è aggiunta la seguente definizione:
“**componenti UC₅** sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh a copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.”.
- 14.2 La lettera b) dell'articolo 19, comma 19.1, del Testo integrato è sostituita dalla seguente lettera:
“b) componente UC₁, componente UC₄ fissata pari a 0,03 centesimi di euro/kWh e componente UC₅.”
- 14.3 Dopo l'articolo 39.1 del Testo integrato è inserito il seguente articolo:
“Articolo 39.2
Esazione della componente UC₅
39.2.1 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente UC₅, in relazione al servizio erogato nello stesso bimestre.”
- 14.4 All'articolo 40, comma 40.1, del Testo integrato, dopo la lettera m), è inserita la seguente lettera:
“n) il Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica, alimentato dalla componente UC₅;”
- 14.5 Dopo l'articolo 48.1, del Testo integrato, è inserito il seguente articolo:
“Articolo 48.2
Conto oneri per la compensazione le perdite di energia elettrica
48.2.1 Il Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica viene utilizzato per la copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.”.

Articolo 15

Modificazione delle modalità di regolazione economica del servizio di vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per il mercato vincolato

- 15.1 All'articolo 25, comma 25.3, del Testo integrato dopo le parole "è tenuta al pagamento," sono inserite le parole "al termine di ciascun mese,".

Articolo 16

Modificazione della tabella 13 dell'allegato n. 2 del Testo integrato

- 16.1 La tabella 13 dell'allegato n. 2 del Testo integrato è sostituita con la tabella 1 allegata al presente provvedimento.

TITOLO V

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI N. 27/03 E N. 81/02

Articolo 17

Modificazioni ed integrazioni della deliberazione n. 27/03

- 17.1 L'articolo 4, comma 4.9, della deliberazione n. 27/03 è soppresso.
- 17.2 L'articolo 4, comma 4.10, della deliberazione n. 27/03 è sostituito dal seguente comma:
- “4.10 Per le unità di produzione che non partecipano allo STOVE e che destinano almeno in parte l'energia elettrica prodotta ed immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi a clienti del mercato vincolato, l'utente del bilanciamento comunica al Gestore della rete l'energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 specificando l'impresa distributrice a cui tale energia elettrica è destinata. Per tali unità di produzione, l'energia elettrica imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica è determinata come differenza tra l'energia elettrica immessa nei punti di immissione corrispondenti alle medesime unità di produzione e la predetta energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.”
- 17.3 All'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 27/03, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:
- “c) il corrispettivo determinato applicando la componente UC₅ all'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3, F4.”.
- 17.4 All'articolo 7, comma 7.3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti parole:
- “c) il corrispettivo determinato applicando la componente UC₅ all'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3, F4.”

- 17.5 All'articolo 7, comma 7.7, della deliberazione n. 27/03 le parole "e alle unità di produzione che il Gestore della rete utilizza per la riserva" sono soppresse.
- 17.6 Il titolo 4 della deliberazione n. 27/03 è soppresso.
- 17.7 La tabella 1 della deliberazione n. 27/03 è sostituita con la tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 17.8 Le disposizioni di cui alla deliberazione n. 81/02, come successivamente modificata, sono soppresse.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Sorveglianza a garanzia dell'equilibrio del mercato elettrico

- 18.1 L'Autorità esercita una funzione di sorveglianza sull'andamento dei rapporti di somministrazione di cui all'articolo 2, al fine di garantire certezza nella regolazione economica dei rapporti commerciali e prevenire l'imposizione di oneri impropri a carico dei clienti del mercato vincolato.
- 18.2 La funzione di sorveglianza di cui al comma precedente viene esercitata con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 10.4, 10.5 e 10.6, e al trasferimento delle partite in tal modo negoziate ai distributori e ai clienti del mercato libero.

Articolo 19

Prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per il secondo semestre dell'anno 2003

- 19.1 I valori della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera a), del Testo integrato sono fissati, per il secondo semestre dell'anno 2003, come nella tabella 3 allegata al presente provvedimento.

Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

- 20.1 Entro il 15 luglio 2003, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità, verificandone eventualmente l'implementazione con le imprese distributrici, una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre del 2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica. Tale proposta è formulata tenendo conto delle intervenute modifiche del diagramma temporale di prelievo dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale e a parità di tariffe ai clienti finali.
- 20.2 Il regolamento dello STOVE è adottato dal Gestore della rete e pubblicato nel suo sito *internet* entro il 15 luglio 2003.

- 20.3 Il Gestore della rete predispone e pubblica nel suo sito *internet* entro il 31 luglio 2003 un avviso recante modalità e condizioni, definite secondo principi di trasparenza e non discriminazione, per l'ammissione allo STOVE dei produttori interessati.
- 20.4 Il Gestore della rete può disporre misure di gradualità per l'entrata in operatività dello STOVE, al fine di garantire il raccordo tra il precedente sistema di programmazione delle unità di produzione e lo STOVE medesimo. L'applicazione delle misure di gradualità non si estende oltre il 31 luglio 2003.
- 20.5 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dall'1 luglio 2003.

Tabella 1

Livello di tensione	Per clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale % (A)	Per imprese distributrici % (B)
AAT	2,8	0,8
AT	2,8	1,8
MT	4,7	3,7
BT	10,0	7,4

Tabella 2

Fascia oraria	rf (centesimi di euro/kWh)	bf (centesimi di euro/kWh)
F1	0,87	0,23
F2	0,35	0,09
F3	0,19	0,05
F4	0,00	0,00

Tabella 3

Fascia oraria	Prezzo (centesimi di euro/kWh)
F1	9,399
F2	3,779
F3	2,047
F4	0,000